



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GAMBARO

Nella seduta del 29/05/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Nel proprio ricorso all'ABF, la ricorrente ha esposto di essere titolare di un rapporto di conto corrente con linea vincolata e rappresenta di aver *“investito [in data 12.09.2012] € 15.000,00 [sul] deposito vincolato a 12 mesi (scad. 11/09/2013) al tasso lordo del 4,25%”*. In data 11/09/2013, giorno della scadenza del vincolo, la ricorrente verificava *“che [le] spettavano € 15.590,00 circa”* e, pertanto, svincolava l'importo investito, spostandolo successivamente su altro conto corrente. Trascorsi due giorni dalla data dello svincolo senza aver ricevuto alcun accredito, la ricorrente si rivolgeva al servizio clienti della resistente, che però non forniva esaustiva risposta in merito.

La ricorrente presentava reclamo in data 24.09.2013, chiedendo quando le sarebbero stati accreditati gli interessi spettanti. La ricorrente veniva ricontattata dall'area commerciale della resistente, che le comunicava *“che stavano valutando se avess[e] diritto agli interessi del 4,25% o solo agli interessi ordinari, avendo, secondo loro, svincolato anticipatamente la somma, che purtroppo [aveva] anche prelevato dal (...) conto corrente”*.

In data 18.10.2013, la ricorrente riceveva inoltre riscontro via mail al reclamo presentato, nel quale la resistente comunicava che *“dalle verifiche effettuate non [aveva] riscontrato*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

[proprie] responsabilità in merito allo svincolo di € 15.000,00 (...) effettuato prima della scadenza”.

Insoddisfatta di ciò la ricorrente presentava il ricorso in cui ha espresso la seguente domanda:

Desidero che accertiate per mio conto se ho diritto agli interessi del 4,25% oppure no.

In caso affermativo, desidero ricevere la differenza tra l'importo degli interessi ordinari accreditatomi e gli interessi dovutomi.

Nelle controdeduzioni, la banca resistente con riferimento ai fatti oggetto di controversia, afferma che:

- In data 12/09/12 la ricorrente *“[apriva] una linea vincolata di € 15.000,00 a 12 mesi, al tasso lordo del 4,25% con scadenza in data 11/09/2013”*
- *“In data 11/09/2013 la ricorrente provvedeva ad estinguere autonomamente il vincolo”*
- In data 18/09/2013 la ricorrente, non avendo ricevuto l'accredito degli interessi entro i due giorni lavorativi dalla scadenza del vincolo, contattava il Servizio Clienti. La resistente, a seguito delle verifiche effettuate, riscontrava che *“avendo la [ricorrente] effettuato autonomamente lo svincolo, in anticipo rispetto a quanto previsto, non aveva diritto agli interessi calcolati al tasso del 4,25%, ma bensì agli interessi ordinari al tasso BCE + 0,10%”*. Alla ricorrente venivano accreditati € 91,28, in conformità agli interessi vigenti nel periodo
- In data 24.09.2013 la ricorrente presentava formale reclamo chiedendo l'accredito degli interessi per un importo di € 590,00. Tale richiesta veniva respinta dalla convenuta in data 18.10.2013.

Nel merito la resistente si oppone alla richiesta della ricorrente, sostenendo che:

- Come indicato nelle *“Condizioni generali per l'apertura dei rapporti con [la banca convenuta]” i prelievi di tutta o parte della somma depositata (...) prima della scadenza convenuta comportano la decadenza dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo, con effetti retroattivi, e conseguente applicazione delle condizioni economiche vigenti per le somme depositate nel sottoconto non vincolato”*
- Ai sensi dell'art 6.1 delle predette condizioni generali, *“il tasso di interesse pattuito si applica a decorrere dal giorno in cui viene costituito il vincolo e sino alla sua estinzione alla data di scadenza fissata”*. Da quanto sopra si evince quindi che *“non è previsto che l'estinzione del vincolo alla scadenza fissata avvenga ad opera del Cliente, il quale, a contrario, a decorrere dal giorno in cui è avvenuto il vincolo delle somme può procedere in qualsiasi momento allo svincolo delle somme oggetto di vincolo, con facoltà di svincolo anticipato, pena la decadenza del beneficio delle condizioni economiche di favore precedentemente pattuite”*
- *“quando si procede ad effettuare uno svincolo anticipato viene visualizzato un messaggio con il quale si viene avvertiti che, a seguito di tale operazione, gli interessi verranno liquidati ai tassi del deposito libero”*
- La ricorrente quindi, in data 11.09.2013, data di scadenza del vincolo, *“non avrebbe potuto disporre della somma precedentemente vincolata e degli interessi, che sarebbero invece stati liquidati sul conto due giorni lavorativi successivi”*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- Gli interessi chiesti a rimborso dalla ricorrente, cioè 590,00 €, non risultano conformi a quelli previsti che, *“considerato il numero di giorni dalla data di vincolo dell'importo di € 15.000,00 (12/09/2012) allo svincolo (11/09/2013), (...) sarebbero stati pari a 509,58 al netto della tassazione vigente e non pari a € 590,00 come asserito dalla [ricorrente]”*
- La resistente afferma inoltre che *“in considerazione della situazione rappresentata e certi della buona fede della Cliente [ha provveduto] a proporle (...) un rimborso in via equitativa di € 220,00 comprensivo delle spese di istruttoria richieste per il presente ricorso”*. La ricorrente non aveva però accettato tale proposta.

Pertanto, la resistente ha espresso la seguente domanda:

Alla luce di quanto sopra esposto e argomentato, nonché della documentazione allegata, si richiede a Codesto Arbitro Bancario di respingere il ricorso presentato dal Cliente.

DIRITTO

Dalla documentazione contabile allegata al ricorso, la ricorrente risulta aver disposto un vincolo della durata di 12 mesi in data 12.09.2012 (valuta 12.09.2012). La data contabile dell'operazione di svincolo risulta essere l'11.09.2013, termine indicato da entrambe le parti come data di scadenza del vincolo.

Oggetto del contendere è il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere gli interessi al 4,25% lordo sulla somma depositata. In merito, la resistente sostiene che *“non è previsto che l'estinzione del vincolo alla scadenza fissata avvenga ad opera del Cliente, il quale, a contrario, a decorrere dal giorno in cui è avvenuto il vincolo delle somme, può procedere in qualsiasi momento allo svincolo delle somme oggetto di vincolo, con facoltà di svincolo anticipato, pena la decadenza del beneficio delle condizioni economiche di favore precedentemente pattuite”*.

Richiama al riguardo le pattuizioni contrattuali, in particolare, l'art 5.4 delle Condizioni Generali di contratto che dispone: *“I prelievi di tutta o parte della somma depositata (anche se operati dalla Banca in forza dell'autorizzazione di cui sopra) prima della scadenza convenuta comportano la decadenza dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo, con effetti retroattivi, e conseguente applicazione delle condizioni economiche vigenti per le somme depositate nel sottoconto non vincolato. Tali condizioni saranno ricavabili dalla sezione privata del Sito e dai Documenti di Sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento”*.

Dal che si deduce che il cosiddetto svincolo poteva assumere due configurazioni. Nella prima lo svincolo corrisponde ad un ordine di disposizione posto in essere dal cliente pendente il termine di deposito vincolato e comporta l'effetto di rendere disponibili le somme – ovvero l'ordine viene eseguito dalla banca depositaria - ma comporta anche l'effetto ulteriore di far perdere al depositante il diritto agli interessi pattuiti. Nella seconda configurazione il cosiddetto svincolo non dipende dall'iniziativa del cliente e nemmeno della banca, ma è un effetto che si produce secondo il programma contrattuale al momento della scadenza convenuta. Il che sembra anche conforme al canone della ragionevolezza.

Posto che il calcolo della scadenza non è chiaramente determinato, si deve assumere che la cliente, nel disporre delle somme depositate il giorno stesso in cui il vincolo era programmato a scadere, non intendeva affatto “svincolare” le somme stesse, ma disporre



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

una volta che il vincolo sul deposito era svanito. Simile intenzione corrisponde al programma contrattuale, mentre l'obiezione sollevata dalla banca non sembra affatto corrispondere ad esso e tanto meno ad una sua interpretazione secondo buona fede. Poiché però il codice civile dispone che i contratti si interpretino (1366) e si eseguano (1375) secondo buona fede, l'obiezione della banca non merita accoglimento, mentre lo merita il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario riconosca alla ricorrente il tasso di interesse pari al 4,25 % sulle somme depositate.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO